

## DICHIARAZIONI

# Le deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori

di Devis Nucibella | 3 GENNAIO 2025



A favore degli autotrasportatori sono riconosciute, in sede di determinazione del reddito d'impresa nel mod. Redditi, alcune deduzioni forfetarie e, in particolare, relativamente:

- ai trasporti effettuati dall'imprenditore;
- ai motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t;
- alle trasferte dei dipendenti.

L'art. 66, comm 5, del [TUIR](#) riconosce, infatti, alcune deduzioni forfetarie di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.

Nonostante la citata norma individui importi specifici, la misura è stata modificata nel corso degli anni.

## Fonti ufficiali

[Art. 66, comma 5](#), TUIR; [art. 1, comma 652](#), legge n. 208/2015.

## Premessa

Come noto, a favore degli **autotrasportatori** sono riconosciute, in sede di determinazione del reddito d'impresa nel mod. Redditi, alcune **deduzioni forfetarie** e, in particolare, relativamente:

- ai trasporti effettuati dall'imprenditore;
- ai motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t;
- alle trasferte dei dipendenti.

L'art. 66, comm 5, del [TUIR](#) riconosce, infatti, alcune deduzioni forfetarie di **spese non documentate** alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione ([art. 13, comma 4](#), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90).

In particolare:

### Normativa

*“per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di 7,75 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di 15,49 euro per quelli effettuati oltre tale ambito”.*

Nonostante la citata norma individui importi specifici, la misura è stata **modificata nel corso degli anni**.

Dal 2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'[art. 66, comma 5](#), del TUIR spettano ([art. 1, comma 652](#), della legge n. 208/2015):

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra-regionali);
- nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

## Soggetti passivi

---

L'ambito soggettivo delle deduzioni ex art. 66, comma 5, del TUIR possono essere così individuate.

<b>Imprese interessate</b>	Imprese di autotrasporto c/terzi
<b>Regime contabile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• imprese in contabilità semplificata</li><li>• imprese in contabilità ordinaria per opzione</li></ul>
<b>Soggetto che si reca in trasferta</b>	Rilevano i soli trasporti effettuati personalmente: <ul style="list-style-type: none"><li>• dal titolare della ditta individuale</li><li>• dai singoli "soci" di società di persone (Snc e Sas)</li></ul>

La deduzione forfetaria delle spese non documentate ex [art. 66, comma 5](#), del TUIR si applica anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti ([art. 13, comma 4](#), del D.L. n. 90/1990).

Si ritiene che l'importo della deduzione, essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente, deve essere riferito ad ogni singolo socio e non, complessivamente, alla società.

Sono invece **esclusi** i seguenti soggetti:

<b>Imprese escluse</b>	Imprese autorizzate al solo trasporto c/proprio
<b>Regime contabile che non da diritto alle deduzioni</b>	Imprese in contabilità ordinaria per obbligo (ricavi 2022 > € 500.000)
<b>Non rilevano le trasferte effettuate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• dai soci di società di capitali</li><li>• dai collaboratori familiari e/o coadiutori dell'impresa</li><li>• dai lavoratori dipendenti (per i quali opera una diversa agevolazione)</li></ul>

E' rilevante l'effettuazione della trasferta per motivi aziendale a nulla rilevando la tipologia del automezzo utilizzato ([C.M. n. 129/2000](#)).

## Gli importi spettanti

---

L'importo della deduzione viene deciso **annualmente** con un **comunicato stampa del Mef**. Negli ultimi anni il Ministero ha sempre confermato gli stessi importi pari a:

<b>Trasferta</b>	<b>Deduzione forfetaria giornaliera</b>
nel Comune in cui ha sede l'impresa	€ 16,80
<ul style="list-style-type: none"><li>• all'interno della Regione e delle Regioni confinanti</li><li>• oltre il predetto ambito territoriale</li></ul>	€ 48,00



<b>Totale</b>								

Luogo e data .....

Firma .....

Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete, altresì, una **deduzione forfetaria annua di 154,94** euro per ciascun **motoveicolo** e **autoveicolo** avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi ([art. 66, comma 5, secondo periodo, del TUIR](#)).

Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai **propri dipendenti** fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a ([art. 95, comma 4, del TUIR](#)):

- **59,65 euro**, per le trasferte effettuate **fuori dal territorio comunale**;
- **95,80 euro**, per le trasferte **all'estero**.

La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore ai sensi dell'[art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR](#) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP, utilizzando (come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI):

- nel rigo **RF55** i codici 43 e 44;
- nel rigo **RG22** i codici 16 e 17.

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

IMPRESA	Trasporti	Contabilità	
		Semplificata	Ordinaria (per opzione)
		RIGO RG22	RIGO RF55
<b>Ditta individuale</b>	effettuati all'interno del Comune	Cod. "16"	Cod. "43"
<b>Società di persone</b>	effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa	Cod. "17"	Cod. "44"

Inoltre, relativamente alle deduzioni riferite ai trasporti effettuati all'interno del Comune è necessario compilare anche il rigo **RS401** (codice aiuto "46").

L'ammontare dell'aiuto spettante da indicare a campo 17 consiste nel risparmio d'imposta corrispondente alla **deduzione**.

La deduzione in esame, come precisato nelle istruzioni del quadro F del mod. ISA va indicata a rigo F17, campo 1.

Le deduzioni forfetarie non sono deducibili ai fini IRAP da parte delle società di persone (come noto, le imprese individuali non sono più soggette all'imposta).

Argomenti suggeriti:

Autotrasporto